APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1988, N. 544, AI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA GESTITI DALL'INPS

Art. 5

Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo

Con effetto dal 1› gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo. Gli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al comma 1, valutati in 4.942 milioni di lire annue, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Versione in vigore dal 1 marzo 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS
Estremi	Legge 30 gennaio 1991, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/applicazione-dell-articolo-4-della-legge-29-dicembre-1988-n-544-ai/art-5-fondo-di-previdenza-del-personale-addetto-alle-gestioni-delle-imposte

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it